

Codice A1820C

D.D. 19 novembre 2020, n. 3088

Pratica VCCB110 - Unione Montana dei Comuni della Valsesia - Concessione demaniale breve finalizzata all'utilizzo temporaneo di un'area demaniale per interventi urgenti di ripristino provvisorio della pista esistente in sponda destra Fiume Sesia nei comuni di Mollia e Alagna Valsesia (Ordinanza n. 21/2020 del Sindaco del comune di Alagna Valsesia e Ordinanza n. 16/2020 del Comune di Mollia).



ATTO DD 3088/A1820C/2020

DEL 19/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCCB110 - Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Concessione demaniale breve finalizzata all'utilizzo temporaneo di un'area demaniale per interventi urgenti di ripristino provvisorio della pista esistente in sponda destra Fiume Sesia nei comuni di Mollia e Alagna Valsesia (Ordinanza n. 21/2020 del Sindaco del comune di Alagna Valsesia e Ordinanza n. 16/2020 del Comune di Mollia).

Visto che in data 3 novembre 2020 (a nostro protocollo n. 54200/A1820C) il signor Pierluigi Prino, nato a *omissis* il *omissis*, nella sua veste di Legale Rappresentante dell'Unione Montana Valsesia con sede a *omissis* - Codice Fiscale *omissis*- ha presentato una richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/04 e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di un'area demaniale di 500 m² per interventi urgenti di ripristino provvisorio della pista esistente in sponda destra Fiume Sesia nei comuni di Mollia (VC) e Alagna Valsesia (VC) a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020;

vista l'Ordinanza n. 21/2020 del Sindaco del Comune di Alagna Valsesia e l'Ordinanza n. 16/2020 del Sindaco del Comune di Mollia;

visto che i lavori interferiscono con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia, il presente atto è valido come autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, gli Enti Pubblici sono esentati dalle pubblicazioni di rito;

visto che a seguito del sopralluogo effettuato in data 5 novembre 2020 da un tecnico del Settore sono stati ritenuti ammissibili i lavori in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque con l'aggiunta di alcune prescrizioni sotto riportate

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/201;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

Di autorizzare idraulicamente ai sensi del R.D. 523/1904 e di concedere all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia l'utilizzo temporaneo di 500 m² di area demaniale per interventi urgenti di ripristino provvisorio della pista esistente in sponda destra Fiume Sesia nei comuni di Mollia e Alagna Valsesia a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020.

Le sponde e le opere di difesa idraulica interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

L'autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alle opere da compiere in alveo, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dei lavori.

Il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione idraulica, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario.

L'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa.

Il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. le opere provvisorie (pista e piazzole di lavoro) verranno realizzate mediante spostamento di materiale litoide in alveo, che a fine lavori verrà nuovamente ricollocato nei luoghi di prelievo;
- b. durante i lavori l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Fiume Sesia, al fine di operare in alveo in condizioni di sicurezza;
- c. durante lo svolgimento dei lavori l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà segnalare la pista con apposita cartellonistica di cantiere ed adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché sia interdetto il passaggio a chiunque non operi all'interno del cantiere;
- d. il soggetto autorizzato dovrà rispettare i dettami della legge regionale n. 37/2006 e della relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011;

- e. durante i lavori non dovrà essere danneggiata la vegetazione spondale e in alveo;
- f. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate;
- g. la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata ed inoltre sarà posta in sito una tabella indicante il nome del concessionario e gli estremi della concessione;
- h. l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- i. l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà operare in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi.
- j. l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
- k. l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

La presente Determinazione Dirigenziale autorizza l'occupazione del sedime demaniale per 60 giorni a partire dalla sua emissione.

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli via PEC il giorno di inizio lavori e la comunicazione del ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Dott. Fabrizio Finocchi)

(Dott. Giuseppe Adorno)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo